



Comune di Agno

MM 852 / 2015

ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo la proposta di modifica dell'art. 15 della Convenzione per la gestione del corpo di polizia intercomunale.

Premessa

Il corpo di polizia intercomunale è gestito dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno tramite una convenzione approvata dai rispettivi Consigli comunali nel 2005 e modificata nel 2007.

Dall'1.1.2014 anche il Comune di Gravesano si è convenzionato con i Comuni ABM per la gestione del servizio di polizia locale.

La convenzione vigente delega ai rispettivi Municipi la facoltà di autorizzare l'estensione del servizio di polizia nei territori giurisdizionali di altri comuni, con l'approvazione del Consiglio comunale di questi ultimi (vedi art. 15 della convenzione – Allegato A).

Nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e del relativo regolamento di applicazione del 27 giugno 2012 (RLCPol) la Regione III di polizia, che si estende a tutto il distretto di Lugano, è stata suddivisa in comprensori che fanno capo alle polizie strutturate già presenti. Alla polizia intercomunale ABM sono stati assegnati i comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario e Vernate, ai quali si è aggiunto il Comune di Neggio che ha chiesto di poter far parte del nostro comprensorio.

I Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano hanno quindi intrapreso le trattative per giungere al convenzionamento dei Comuni interessati, in particolare per quanto riguarda la partecipazione finanziaria. I comuni possono di principio fissare liberamente entità e natura delle controprestazioni patrimoniali, ritenuto il rispetto del criterio base della popolazione residente di ogni comune quale elemento di computo. Possono inoltre essere tenuti in considerazione ulteriori fattori oggettivi, anche di tipo qualitativo.

Dopo valutazione delle esigenze di servizio richieste nei comuni periferici e del corrispondente fabbisogno di agenti è stata definita una partecipazione finanziaria del 50% rispetto a quella dei comuni della pianura situati in fascia urbana.

Sulla base di questo accordo i comuni periferici hanno sottoposto ai rispettivi Consigli comunali la proposta di convenzionamento. Tutte le convenzioni sono state approvate senza emendamenti dai legislativi comunali.

In sede di ratifica il Consiglio di Stato (vedi allegato B) ha approvato le convenzioni con alcune modifiche di ufficio e con una riserva relativa alla suddivisione delle spese di gestione.

Il criterio di suddivisione delle spese per i comuni periferici è stato infatti approvato in via transitoria. Secondo il Consiglio di Stato la delega ai Municipi per l'estensione del servizio di polizia deve includere anche la facoltà di modificare i criteri di partecipazione alle spese da parte dei comuni convenzionati. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha chiesto ai Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano di sottoporre una modifica dell'art. 15 della Convenzione ai rispettivi Consigli comunali.

Modifica convenzione

La convenzione base allegata, vigente dal 2006, ha dimostrato di essere uno strumento semplice ma adeguato per la gestione giuridico-amministrativa del corpo anche con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol.

Per questo motivo non si è ritenuto opportuno procedere all'allestimento di una nuova convenzione. Il Consiglio di Stato in sede di ratifica si è limitato a alcune modifiche d'ufficio formali.

Per quanto riguarda la citata delega si propone di modificare l'art. 15 cpv. 3, specificando che: *"I comuni partecipano alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti agli art. 11 e 12 in base alla popolazione residente. I Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano possono introdurre per i comuni convenzionati fattori di riduzione della partecipazione finanziaria fino al 50% dei costi pro-capite."*

Suddivisione oneri

Il criterio della riduzione al 50% dei costi per i comuni periferici è già stato inserito nei conti preventivi 2015 del corpo di polizia e ripreso nei rispettivi preventivi comunali.

PREVENTIVO 2015				
Spese complessive		1'482'702.00		
Ricavi complessivi		150'000.00		
Totale costi da suddividere		1'332'702.00		
Costo pro-capite Comuni fascia urbana		120.50		
Costo pro-capite Comuni periferici		60.25		
Comuni	Abitanti al 31.12.2013	Computati	%	Costi
Agno	4'304	4'304	38.92	518'621.10
Bioggio	2'560	2'560	23.15	308'473.52
Manno	1'270	1'270	11.48	153'031.78
Gravesano	1'243	1'243	11.24	149'778.35
Totale Comuni fascia urbana	9'377	9'377	84.78	1'129'904.76
Vernate	586	293	2.65	35'305.76
Aranno	325	163	1.47	19'580.84
Cademario	747	374	3.38	45'005.80
Neggio	335	168	1.51	20'183.33
Alto Malcantone	1'373	687	6.21	82'721.51
Totale Comuni periferici	3'366	1'683	15.22	202'797.24
Totale	12'743	11'060	100.00	1'332'702.00

Con questo criterio di suddivisione i comuni periferici partecipano nella misura del 15% dei costi netti del corpo di polizia e vanno a coprire quasi interamente i costi dei 2 agenti assunti a seguito dell'estensione del comprensorio.

Si ritiene pertanto equa e adeguata la ripartizione dei costi definita con i comuni.

Delega

La delega ai Municipi permette una maggiore flessibilità e tempestività di intervento, in particolare per la gestione di un corpo che fa capo a 9 Comuni.

Il positivo esito dell'iter che ha portato all'estensione del corpo lo sta a dimostrare.

Conclusione

Sulla base delle considerazioni esposte si invita il Consiglio comunale, sentiti i rapporti delle commissioni delle petizioni e della gestione, a voler risolvere:

- 1. E' approvata la modifica dell'art. 15 cpv 3 della Convenzione che regola la collaborazione tra i Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano per la gestione di un corpo di polizia intercomunale come segue:
"I comuni partecipano alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti agli art. 11 e 12 in base alla popolazione residente. I Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano possono introdurre per i comuni convenzionati fattori di riduzione della partecipazione finanziaria fino al 50% dei costi pro-capite."*
- 2. La modifica entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:

A. Convenzione vigente

B. Risoluzione 24.6.2014 del Consiglio di Stato

Licenziato con ris. mun. del 5 ottobre 2015

Agno, 6 ottobre 2015

CONVENZIONE

CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI AGNO, BIOGGIO, MANNO E GRAVESANO PER LA GESTIONE DI UN CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE

Capitolo I Generalità

Articolo 1 **Scopo**

Fra i Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano, richiamati i disposti di cui all'art. 193a della LOC, all'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol) è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di polizia intercomunale.

Articolo 2 **Compiti del Corpo**

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano a norma della Legge organica comunale (LOC) e le competenze di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol.

A titolo esemplificativo i compiti principali ordinari affidati al corpo sono i seguenti:

- ronde
- sicurezza di proprietà pubbliche
- interventi a tutela dell'ordine pubblico (rumori, ...)
- interventi di controllo del traffico fermo (posteggi)
- interventi di controllo del traffico (controlli veicoli e conducenti, rispetto di limitazioni / divieti alla circolazione)
- interventi in caso di incidenti della circolazione
- interventi in caso di disagi alla circolazione
- interventi di controllo della velocità e del rispetto delle regole della circolazione
- controllo del rispetto delle disposizioni concernenti animali
- prevenzione e educazione stradale nelle scuole comunali
- controllo del rispetto delle disposizioni riguardanti situazioni di pericolo per cose e persone (fuochi all'aperto, ecc.)
- sopralluoghi e verifiche
- prevenzione in collaborazione con operatori sociali in ambito giovanile
- controlli in materia di esercizi pubblici, alberghi, pensioni e campeggi
- compiti di polizia connessi con la presenza di attività commerciali e industriali
- supporto a Polizia cantonale, servizi di sicurezza privati, servizi di emergenza e soccorso
- consulenza alla popolazione in materia di sicurezza e prevenzione.

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari su richiesta di singoli Comuni, previo l'assenso della Commissione intercomunale e a condizione che questo non comprometta il livello di servizio. Questi compiti sono ad esclusivo carico dei Comuni che li richiedono.

Capitolo II Funzionamento

Articolo 3 Commissione intercomunale

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'articolo 2 della presente convenzione, viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta dai rappresentanti dei quattro Comuni, segnatamente 1 per Agno, 1 per Bioggio, 1 per Manno e 1 per Gravesano.
La sede della Commissione è ad Agno, presso la Cancelleria Comunale.

Articolo 4 Designazione Commissione

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi ogni quattro anni, all'inizio della legislatura. Di regola il rappresentante dovrebbe essere il capo dicastero sicurezza e polizia.
Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il comandante del corpo.

Articolo 5 Funzionamento

La Commissione funziona in analogia alle commissioni municipali, secondo la legge organica (LOC), articolo 91.

Articolo 6 Competenza della commissione

La Commissione ha in particolare le seguenti competenze:

- a) assicura il rispetto della presente convenzione;
- b) pianifica l'attività del Corpo, stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività;
- c) allestisce il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- d) fornisce ogni anno la relazione d'esercizio ad ogni Comune convenzionato.

Articolo 7 Comune-sede

Il Comune di Agno viene designato Comune sede al quale sono affidate le competenze elencate all'art. 8.

Articolo 8

Competenza del Comune-sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della Commissione e dei Comuni convenzionati.

Ha in particolare le seguenti competenze:

- a) esegue, o fa eseguire, le risoluzioni dei Municipi dei Comuni convenzionati, rispettivamente dei Consigli comunali;
- b) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando in seguito la quota-parte a carico dei Comuni di Bioggio, Manno e Gravesano;
- c) decide le delibere di interesse comune, sentiti, se del caso, i preavvisi dei Municipi di Bioggio, Manno e Gravesano;
- d) assume il personale attribuito al Corpo e gestisce i rapporti di impiego;
- e) per quanto non contemplato dal presente articolo fa stato, per analogia, quanto previsto dalla Legge organica comunale.

Articolo 9

Sede operativa

L'ubicazione della sede operativa è stabilita dai Municipi dei comuni convenzionati.

L'archivio dei documenti e il magazzino del materiale e dei veicoli è gestito centralmente presso la sede operativa.

Articolo 10

Prestazioni e responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato. Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi individuali o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite secondo necessità ed equità sull'intero comprensorio.

Il funzionamento del Corpo intercomunale è regolato da un Regolamento interno proposto dalla Commissione e approvato dai Municipi dei Comuni convenzionati.

Capitolo III Finanziamento

Articolo 11

Finanziamento

Il Comune di Agno provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni di terzi, contributi di terzi e contravvenzioni;
- b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie ai Comuni secondo quanto previsto all'art. 2;
- c) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati.

Articolo 12

Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione, secondo lo scopo descritto all'art. 2, sulla base della popolazione legale permanente al 1. gennaio dell'anno contabile.

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni di terzi;
- affitto sede e magazzino;
- attrezzature amministrative e tecniche;
- spese di cancelleria.

Al personale del Corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune di Agno.

Entro il 30 settembre il Municipio di Agno trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il preavviso della Commissione.

Entro il 28 febbraio il Municipio di Agno trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo per l'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale, allestita dalla Commissione.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 13

Durata e disdetta

La presente convenzione ha una durata indeterminata.

La convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno.

Articolo 14

Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti tra i comuni convenzionati conformemente all'art. 12.

Articolo 15

Estensione della Convenzione ad altri Comuni (1)

Il corpo di polizia intercomunale può essere autorizzato dai Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano a svolgere i compiti di polizia locale di cui all'art. 2 nei territori giurisdizionali di altri Comuni.

Il corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata in ogni comune convenzionato. I comuni convenzionati partecipano alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti agli art. 11 e 12 in base alla popolazione residente.

Per i comuni convenzionati si applicano le medesime modalità di anticipo delle spese e di incasso della quota parte stabilite per i comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano all'art. 8 della presente convenzione.

Per la durata e lo scioglimento delle convenzioni con altri Comuni si applicano le disposizioni di cui agli art. 13 e 14 della presente convenzione.

La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune che richiede il servizio.

Articolo 15 bis

Collaborazioni intercomunali (2)

I Municipi dei Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano possono autorizzare il corpo di polizia a svolgere specifici compiti di polizia locale in altri Comuni.

Il costo del servizio viene assunto dal Comune richiedente sulla base di una tariffa oraria a copertura integrale delle spese.

Articolo 16

Divergenze (3)

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, secondo le consuete vie ricorsuali.

Articolo 17

Norme finali

Con l'approvazione della presente convenzione:

- il personale di polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Bioggio viene trasferito al Comune di Agno ed entra a far parte del Corpo intercomunale;
- il personale di polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Agno entra a far parte del Corpo intercomunale;
- la convenzione riguardante l'attività delle polizie comunali di Agno e Bioggio del 1.1.1999 decade;
- il Regolamento di polizia vigente nel Comune di Bioggio viene abrogato;
- i Comuni convenzionati si impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione;
- il materiale corrente di polizia di proprietà dei tre Comuni convenzionati viene ceduto al Corpo intercomunale previo pagamento del valore corrente.

Articolo 18

Entrata in vigore

Considerati gli obblighi di legge questa convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2006, riservata l'approvazione della Sezioni Enti locali.

Articolo 18a

Riserva a nuove disposizioni di legge (4)

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di oggetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto non in contrasto con esse.

(1) Articolo modificato. Entrato in vigore il 25.10.2007

(2) Nuovo articolo. Entrato in vigore il 25.10.2007

(3) Articolo modificato. Entrato in vigore il 24.6.2015

(4) Nuovo articolo. Entrato in vigore il 24.6.2015

numero		Bellinzona
2661	ci 10	24 giugno 2015
		
		Repubblica e Cantone Ticino
Il Consiglio di Stato		

statuendo sull'istanza 8 maggio 2015 del Municipio del Comune sede di Agno postulante per conto proprio e dei Comuni convenzionati di Bioggio, Manno, Gravesano, Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate la ratifica delle Convenzioni per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nelle giurisdizioni dei Comuni citati da parte del Corpo di Polizia intercomunale;

preso atto che:

- i Comuni di Agno, Bioggio, Manno, con relative approvazioni da parte dei Legislativi comunali del 26 settembre 2005 hanno costituito un Corpo di polizia intercomunale;
- gli stessi tre Comuni, con successiva modifica della Convenzione per il servizio di polizia (detta in seguito Convenzione base), hanno espressamente introdotto il principio secondo il quale i Municipi di Agno, Bioggio e Manno hanno la facoltà di estendere la Convenzione di polizia ad altri Comuni (cfr. ratifica SEL del 29 ottobre 2007);
- il Comune di Gravesano si è aggiunto quale quarto Comune al Corpo di polizia di Agno, Bioggio e Manno, con approvazione del 16 dicembre 2013 da parte del Legislativo, facendo propria a sua volta la facoltà dei Municipi di estendere il servizio di polizia ad altri Comuni e adottando nel contempo alcuni inevitabili adattamenti della Convenzione base a seguito della sua entrata nel Corpo di polizia e dell'entrata in vigore il 1° settembre 2012 della LCPol e relativo RLCPol;
- successivamente hanno deciso di unirsi singolarmente al Corpo di polizia formato dai Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano i Comuni di: Alto Malcantone con approvazione del 16 dicembre 2014, Aranno del 4 luglio 2014, Cademario del 24 giugno 2014, Neggio del 16 giugno 2014 e Vernate del 16 giugno 2014; le Convenzioni sono state approvate senza emendamenti nei Legislativi dei Comuni citati;
- l'estensione del servizio di polizia offerto dai Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano ai Comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate è stato approvato dai Municipi Agno, Bioggio, Manno e Gravesano conformemente alla delega prevista nella Convenzione base (cfr. doc. agli atti);
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 15 luglio 2014 del Comando della Polizia cantonale;

ritenuto che il Consiglio di Stato si esprime in questa sede in virtù della competenza dell'art. 4 cpv. 3 Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);

considerato,

Contesto giuridico generale

- Quanto al contesto giuridico cantonale vanno oggi senz'altro menzionati la LCPol e il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012 (RLCPol). Essi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012 (cfr. BU 28/2012 del 3 luglio 2012 pag. 249 e seguenti). Contro i medesimi alcuni Comuni avevano interposto ricorso al Tribunale Federale; il gravame è stato respinto con sentenza del 20 dicembre 2013.
- La LCPol prescrive l'obbligo per i Comuni di dotarsi di un Corpo di Polizia comunale strutturato (composto da almeno 5 agenti + 1 comandante), rispettivamente quale alternativa la LCPol concede la possibilità di convenzionarsi con i Comuni che ne possiedono uno oppure con un Comune polo (cfr. art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 LCPol).
- È utile al riguardo riprendere alcune considerazioni del Messaggio governativo n. 6423 del 30 novembre 2010, segnatamente il punto 2, da cui sono deducibili le motivazioni alla base dell'introduzione dell'obbligo per i Comuni di dotarsi di un servizio di polizia:

... omissis ...

La mancata presenza di forze di polizia in ogni comune, dovuta all'assenza di investimenti nel servizio di sicurezza da parte di alcune amministrazioni locali, solleva la problematica del finanziamento del dispositivo di sicurezza e della partecipazione di tutti gli attori a contribuirvi.

Lo scenario attuale è contraddistinto dalla presenza di comuni che si organizzano ed investono risorse per l'adempimento dei compiti di prossimità sanciti dalla LOC, accanto ad altri in cui l'assolvimento di queste mansioni è trascurato, malgrado la normativa cantonale ponga a loro carico l'obbligo del mantenimento della sicurezza locale.

... omissis ...

L'esercizio dei compiti di prossimità definiti dal regolamento, avviene nel quadro di una convenzione conclusa fra, da un lato il comune polo o un comune dotato di polizia strutturata, dall'altro il comune privo di quest'ultima. Al fine di garantire il pieno dispiegamento del dispositivo di sicurezza sul territorio cantonale, la norma sancisce l'obbligo dei comuni privi di un corpo di polizia strutturato di concludere una convenzione per assicurarsi l'esercizio dei compiti di polizia locale. Tale obbligo è di carattere imperativo, e la sua natura cogente ed inderogabile è rafforzata dalla facoltà concessa al Consiglio di Stato di assoggettare al regime della convenzione i comuni privi di un corpo di polizia strutturato che, al termine del periodo transitorio, non hanno intrapreso quanto necessario per supplire a tale carenza.

Grazie a tale norma la distribuzione dei servizi primari di prossimità è uniformemente garantita su tutto il comprensorio cantonale, a scampo di zone geografiche che ne siano completamente prive come peraltro accade attualmente (scomparsa di un territorio "a macchia di leopardo"). Per consentire l'elargizione di un autentico servizio di sicurezza, la convenzione dovrà comprendere un ventaglio minimo di prestazioni, il cui elenco esaustivo è demandato al regolamento (art. 3 cpv. 2). Onde garantire l'omogeneità cantonale della fornitura di prestazioni minime di sicurezza, le varie convenzioni soggiacciono al controllo del cantone tramite ratifica del Consiglio di Stato. In tale ambito la verifica del cantone comprende pure l'uniformità dei costi che vengono mediamente riscossi dagli altri comuni per prestazioni di sicurezza analoghe a quelle contemplate dalla convenzione soggetta a ratifica. L'intento di subordinare a ratifica l'efficacia delle singole convenzioni, mira a inibire operazioni finanziarie di carattere speculativo, scarsamente compatibili con l'assolvimento di funzioni essenziali di natura pubblica come quello del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

... omissis...

- Sui contenuti della LCPol e del RLCPol si evidenzia ancora quanto segue. Le convenzioni di polizia soggiacciono a ratifica del Consiglio di Stato, in particolare allo scopo di garantire la sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi (art. 4 cpv. 3 LCPol - vedi anche stralcio del messaggio riportato sopra). L'art. 7 LCPol - per assicurare il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggior efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate - stabilisce otto Regioni di polizia comunale, fissandone i relativi Comuni polo.

L'appartenenza del singolo Comune alle Regioni è stabilita dall'art. 1 cpv. 1 RLCPol e meglio dal suo *Allegato 1*.

Nel merito della Convenzione approvata dal Comune di Gravesano

Art. 1 Scopo

Il Comune di Gravesano rientra nella Regione III, di cui Lugano è Comune polo, come stabilito dall'art. 1 RLCPol (e meglio dal relativo Allegato 1). In data 16 dicembre 2013, in occasione dell'approvazione della Convenzione base siglata con i Comuni di Agno, Bioggio e Manno, il Comune di Gravesano ha sottoposto al proprio Consiglio comunale l'approvazione della Convenzione di polizia intercomunale con alcuni adattamenti del testo (rispetto alla Convenzione base di Agno, Bioggio e Manno) derivanti sia dalla sua entrata nel Corpo di Polizia, sia dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni cantonali (LCPol e relativo RLCPol).

Art. 3 e 4 Commissione

Il Consiglio comunale di Gravesano ha avallato due lievi emendamenti degli art. 3 e 4 della Convenzione (voto del presidente della commissione intercomunale e sua rotazione) che tuttavia, non essendo condivisi dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno, non possono qui essere ratificati.

Art. 12 Quote di partecipazione dei Comuni

Per quanto concerne la partecipazione finanziaria di Gravesano, l'art. 12 prescrive una partecipazione alle spese del Corpo di Polizia come per gli altri Comuni di Agno, Bioggio e Manno, basata esclusivamente sulla base della popolazione legale permanente, con un costo indicativo pro-capite di fr. 112.-- (cfr. doc. agli atti).

I criteri base per la ripartizione dei costi fra i Comuni - in particolare dei costi a carico di quelli sprovvisti di un Corpo di Polizia comunale strutturato - sono stabiliti all'art. 3 RLCPol. Il cpv. 2 di questo disposto sancisce la regola per cui le parti **possono di principio fissare liberamente entità e natura delle controprestazioni patrimoniali, ritenuto il rispetto del criterio base della popolazione residente di ogni Comune quale elemento principale di computo**, così come nel caso in esame.

Ai Comuni è poi lasciata facoltà - ma non è imposto l'obbligo - di tener conto di eventuali ulteriori criteri nel calcolo del costo pro capite secondo l'apposita Direttiva dipartimentale del 10 gennaio 2014. In caso di mancato accordo valgono per contro i disposti dei cpv. 3 ultima parte e 4 dell'art. 3 RLCPol.

Art. 16 Divergenze

L'art. 16 in merito ad eventuali divergenze va precisato come segue (parte in grassetto): *Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, **secondo le consuete vie ricorsuali**.*

Riserva a nuove disposizioni di legge

L'assetto normativo in materia di svolgimento di compiti di polizia e relativa collaborazione - a dipendenza di eventuali future scelte politiche - è passibile di evoluzione. Il Consiglio di Stato, in veste di Autorità di vigilanza e in base alle prerogative dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, ritiene quindi di inserire nella convenzione un nuovo disposto (**nuovo art. 18a**), nel quale si riservano espressamente eventuali nuove disposizioni vincolanti di legge superiore applicabili all'oggetto della convenzione, e meglio:

Art. 18a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Nel merito delle Convenzioni approvate dai Comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate

Art. 1 Scopo

I Comuni di Agno, Bioggio, Manno, Gravesano, Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate rientrano in un'unica *Regione* di appartenenza, così come stabilito dall'art. 1 RLCPol e meglio dal relativo Allegato 1 (*Regione III*, di cui Lugano è *Comune polo*).

Art. 2 Compiti del Corpo

Il ventaglio delle prestazioni di polizia che il Corpo di Polizia comunale strutturato svolgerà nel comprensorio è indicato all'art. 2 della Convenzione.

In base all'art. 2 cpv. 1 RLCPol i Comuni polo (cui compete il coordinamento regionale) e i Comuni provvisti di un corpo di polizia strutturato, come quello in esame, esercitano le competenze di polizia indicate nell'Allegato 2 Sezione A dell'art. 2 cpv. 1 RLCPol.

Art. 11 e 12 Finanziamento e quote di partecipazione dei Comuni

Come esposto in precedenza, i criteri base per la ripartizione dei costi fra i Comuni - in particolare dei costi a carico di quelli sprovvisti di un Corpo di Polizia comunale strutturato - sono stabiliti all'art. 3 RLCPol. Ai Comuni è poi lasciata facoltà - ma non è imposto l'obbligo - di tener conto di eventuali ulteriori criteri nel calcolo del costo pro capite secondo l'apposita Direttiva dipartimentale del 10 gennaio 2014. In caso di mancato accordo valgono per contro i disposti dei cpv. 3 ultima parte e 4 dell'art. 3 RLCPol.

L'art. 12 paragrafo 1 della Convenzione prevede come, per i Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano, il riparto delle spese si fondi esclusivamente sul fattore della popolazione. Tenuto conto delle specificità dei Comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate è stato poi introdotto un correttivo che prevede una riduzione del 50% delle spese di partecipazione a favore di questi ultimi Comuni, portando il contributo pro-capite a fr. 58.80.

Tale correttivo va tuttavia sottoposto anche all'approvazione dei Legislativi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano, contemplando la Convenzione base tra questi quattro Comuni la delega a favore dei Municipi di estensione del servizio di Polizia, senza tuttavia includere la facoltà di modificare i criteri di partecipazione alle spese da parte dei nuovi Comuni convenzionati.

Art. 15 Divergenze

L'art. 15 in merito ad eventuali divergenze va precisato come segue (grassetto): *Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, **secondo le consuete vie ricorsuali.***

Riserva a nuove disposizioni di legge

L'assetto normativo in materia di svolgimento di compiti di polizia e relativa collaborazione - a dipendenza di eventuali future scelte politiche - è passibile di evoluzione. Il Consiglio di Stato, in veste di Autorità di vigilanza e in base alle prerogative dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, ritiene quindi di inserire nella convenzione un nuovo disposto (**nuovo art. 16a**), nel quale si riservano espressamente eventuali nuove disposizioni vincolanti di legge superiore applicabili all'oggetto della convenzione, e meglio:

Art. 16a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione. I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Nel merito delle Convenzioni approvate dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno

La Convenzione base di polizia tra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno è stata ratificata con risoluzione SEL del 29 ottobre 2007. A seguito dell'entrata in vigore il 1° settembre 2012 della LCPol e del relativo Regolamento di applicazione, come pure al fine di assicurare una corretta uniformità con la Convenzione base approvata successivamente dal Comune di Gravesano, devono essere uniformate seguendo il testo della Convenzione approvata dal Comune di Gravesano, comprensiva delle modifiche d'ufficio suesposte (art. 16 e nuovo 18a), fatto salvo l'art. 17 sulle norme finali che resta invariato in quanto disciplina aspetti concernenti i tre Comuni di Agno, Bioggio e Manno.

Non essendoci ulteriori particolari osservazioni in merito, le Convenzioni in esame possono essere ratificate senza ulteriori commenti.

Dato quanto precede,

richiamati gli art. 4 LCPol, 193a LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

r i s o l v e :

1. E' ratificata la Convenzione che regola la collaborazione tra i Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale come approvata dal Consiglio comunale di Gravesano il 16 dicembre 2013.

1.1. Sono adottate le seguenti modifiche d'ufficio (parti in grassetto).

Art. 16 Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, **secondo le consuete vie ricorsuali.**

Art. 18a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

1.2. Non sono approvate per i motivi esposti nei considerandi le modifiche apportate dal Consiglio comunale di Gravesano agli art. 3 e 4 della Convenzione afferenti alla funzionamento della Presidenza della Commissione intercomunale.

2. Sono ratificate, riservato quanto segue, le Convenzioni concernenti l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione dei Comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate da parte del Corpo di polizia intercomunale dei Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano, approvate dai rispettivi Legislativi/Assemblee di: Alto Malcantone il 16 dicembre 2014, Aranno il 4 luglio 2014, Cademario il 24 giugno 2014, Neggio il 16 giugno 2014 e Vernate il 16 giugno 2014.

2.1. Sono adottate le seguenti puntuali modifiche d'ufficio (parti in grassetto).

Art. 15 Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato, **secondo le consuete vie ricorsuali.**

Art. 16a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

2.2. Il principio inserito all'art. 12 paragrafo 1 delle Convenzioni approvate dai Comuni di Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Neggio e Vernate, secondo cui ***"Tenuto conto della specificità del territorio e delle necessità di presenza degli agenti per assicurare un servizio adeguato, ai fini della ripartizione dei costi complessivi la popolazione residente permanente viene computata in ragione del 50%"*** è ***ratificato in via transitoria e va sottoposto all'approvazione dei Legislativi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano con un breve messaggio entro il 31 dicembre 2015. Resta riservata l'applicazione dell'apposita Direttiva cantonale del 10 gennaio 2014 in caso di mancato consenso da parte dei quattro Comuni citati.***

3. La Convenzione base di polizia formata dai tre Comuni di Agno, Bioggio e Manno è modificata d'ufficio come al testo della Convenzione base di Gravesano (annessa alla presente), comprensiva delle modifiche d'ufficio di cui al pto. 1.1. (art. 16 e nuovo art. 18a), fatto salvo l'art. 17 sulle norme finali che rimane invariato per i motivi meglio esposti nel considerando.

4. I Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano sono invitati a sottoporre all'approvazione dei rispettivi Legislativi entro il 31 dicembre 2015 una puntuale modifica della Convenzione di polizia base per quanto concerne la possibilità di accordare riduzioni alle spese di polizia. In caso di disaccordo tra i Comuni resta riservata la facoltà di applicare l'apposita Direttiva dipartimentale del 10 gennaio 2014.

5. Sono riservati i diritti dei terzi.

6. Chi è lesa nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se lesa nella sua autonomia.

7. **Comunicazione e intimazione a:**

Invio per posta A a:

- Municipio del Comune di Agno;
- Municipio del Comune di Bioggio;
- Municipio del Comune di Manno;
- Municipio del Comune di Gravesano;
- Municipio del Comune di Alto Malcantone;

- Municipio del Comune di Aranno;
- Municipio del Comune di Cademario;
- Municipio del Comune di Neggio;
- Municipio del Comune di Vernate;
- Municipio del Comune Polo di Lugano, 6900 Lugano (con Convenzioni allegate).

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella